



COMUNICATO UFFICIALE N.204 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 125/AA, 126/AA, 127/AA e 128/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 FEBBRAIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 125/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 384 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Salvatore DI PRISCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE DI PRISCO, calciatore della società A.S.D. SOCCER OTTAVIANO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara *A.S.D. F. Academy Pomigliano - A.S.D. Soccer Ottaviano* dell'11.12.2016, valevole per il campionato 2016-2017 Mini Allievi, nelle fila della società A.S.D. SOCCER OTTAVIANO, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore DI PRISCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Salvatore DI PRISCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 FEBBRAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 126/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 247 pf 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri David COLCIAGHI, Giovanni MANZONI, Bikash MERAGLIA, e della società ATALANTA B.C. S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVID COLCIAGHI, segretario del Settore Giovanile della società Atalanta Bergamasca Calcio spa nella stagione sportiva 2015/2016, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, in riferimento all'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., per avere posto in essere ogni attività preparatoria alla definizione del tesseramento del giovane calciatore Meraglia Bikash, quale il mantenimento dei contatti con la famiglia, l'acquisizione della documentazione anagrafica e scolastica del minore e la redazione del tesseramento, per poi sottoporlo alla società per il suo perfezionamento, omettendo qualsivoglia cautela preventiva sulla situazione della residenza del calciatore, dando così parere favorevole alla società per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore per la stagione 2015/2016, nonostante il minore non fosse residente da almeno sei mesi nella regione Lombardia e, comunque, in assenza del parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;

GIOVANNI MANZONI, Dirigente della Società Atalanta Bergamasca Calcio spa e sottoscrittore, nella stagione 2015/16, quale dirigente accompagnatore, delle distinte gara relative agli incontri: *Varese – Atalanta* del 25/10/2015, *Atalanta - Renate* del 06/12/2015, *Pavia – Atalanta* del 31/01/2016, *Atalanta - Monza* del 11/02/2016, *Mantova – Atalanta* del 23/03/2016, *Atalanta - Cremonese* del 17/04/2016, *Renate – Atalanta* del 24/04/2016 e *Pro Patria – Atalanta* del 08/05/2016, tutti valevoli per il campionato Giovanissimi Regionali A, in violazione dell'articolo 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 40, comma 3, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore minore Meraglia Bikash, attestando nelle relative distinte il regolare tesseramento del calciatore e consegnandole successivamente al Direttore della Gara; consentendo in tal modo che lo stesso partecipasse alla gara;

BIKASH MERAGLIA, (nato il 21/11/2002) tesserato in data 30/07/2015 per la società Atalanta Bergamasca Calcio spa, in violazione dell'art 1 bis, comma 1, in riferimento all'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. per aver disputato nr. 8 incontri ufficiali nella stagione sportiva 2015/16 per la squadra "Giovanissimi A", nonostante non fosse comprovata la residenza del nucleo familiare di appartenenza da almeno 6 (sei) mesi nella regione della società (intervenuta solamente l'8/06/2015) e, comunque, in assenza del parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;

ATALANTA B.C. S.P.A., per responsabilità oggettiva in quanto società alla quale appartenevano i tesserati al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, il tutto ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri David COLCIAGHI, Giovanni MANZONI, Bikash MERAGLIA, e dal Sig. Luca Percassi in qualità di legale rappresentante della società ATALANTA B.C. S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. David COLCIAGHI, 40 giorni di inibizione per il Sig. Giovanni MANZONI, 2 giornate di squalifica per il Sig. Bikash MERAGLIA e di 4.000,00 € di ammenda ed 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di categoria Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2017/2018 per la società ATALANTA B.C. S.P.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 FEBBRAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 127/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 257 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Francesco ERRANTE e della società U.S. SEGURO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO ERRANTE, allenatore (codice 128.362) della soc. A.S.D. ALCIONE all'epoca dei fatti, e dal 04\10\2017 tesserato quale allenatore per la società MASSERONI MARCHESE sr.l., in violazione dell'art. 1 bis, commi 1, e 15 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. nonché in relazione agli artt. 34 e 38 del Regolamento Settore Tecnico, per aver querelato in data 28 febbraio 2017 per il reato di lesioni personali il Sig. Gianluca Paradisi, allora tesserato per la Soc. U.S. Seguro A.S.D. in qualità di Dirigente, senza richiedere preventivamente alla F.I.G.C. l'autorizzazione ad adire la giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia ex art. 30, commi 2 e 4, dello Statuto Federale per i fatti di condotta violenta accaduti al termine della gara *A.S.D. Alcione - U.S. Seguro A.S.D.* del 26 febbraio 2017 nei pressi del campo di calcio della Società Alcione ASD sito a Milano in via Olivieri, e sui quali aveva deliberato il G.S. del C.R. Lombardia in data 9 maggio 2017;

U.S. SEGURO A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva il tesserato sig. PARADISI Gianluca (allenatore) al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco ERRANTE e dal rappresentante della società U.S. SEGURO A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 giorni di squalifica per il Sig. Francesco ERRANTE e di € 400,00 di ammenda per la società U.S. SEGURO A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 FEBBRAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 183 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Lelio VINCENZI, avente ad oggetto la seguente condotta:

LELIO VINCENZI, all'epoca dei fatti tesserato quale allenatore della Soc. F.C. Levizzano, in violazione degli artt.1 bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art.39, comma 2, delle NOIF, per aver compilato la richiesta di tesseramento, per la stagione sportiva 2016/17, del minore Montanari Riccardo apponendovi le firme del minore stesso e dei suoi genitori, esercenti la potestà genitoriale sul primo, nonché del Presidente della Soc. F.C. Levizzano, sig. Galeotti Tiziano, come espressamente ammesso in sede di audizione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lelio VINCENZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione per il Sig. Lelio VINCENZI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 FEBBRAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbri